



Tribunale di Roma

Sezione 14[^]

Proc. n. 1138-1/ dell'anno 2024

Procedimento per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art.67 e ss. C.c.i.)

Il giudice designato.

Vista l'istanza depositata, per il tramite dell'OCC, da CLARITA DIZON SUDARIA (SDRCRT54P68Z216N) e ERIC DIZON SUDARIA (CF SDRRDZ97B28Z216L) ai sensi degli artt.65, 66 e 67 e ss. C.c.i.;

Verificato che sono acquisiti agli atti:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione di quanto dovuto e delle cause di prelazione;
- la dichiarazione relativa alla consistenza ed alla composizione del suo patrimonio;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

Constatato che, contrariamente a quanto previsto non risulta prodotta la dichiarazione dei redditi di Sudaria Eric relativa ai redditi 2023 (il cui termine per la presentazione è in corso e non ancora scaduto) e che, invero, non risulta neppure prodotta la dichiarazione dei redditi di tale debitore per l'anno 2020 senza alcuna allegazione relativa alle ragioni che non hanno consentito il deposito;

Visto il piano di ristrutturazione dei debiti e rilevato che esso indica in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento

Rilevata la propria competenza territoriale

Preso atto che alla domanda risulta essere allegata la relazione dell'esperto designato contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Ritenuto che non sussiste alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art.69 C.c.i.

Dispone che il piano e la proposta siano pubblicati a cura dell'OCC nell'apposita area del sito web del Tribunale ovvero del Ministero della giustizia;

Ordina all'OCC di notificare a tutti i creditori copia della proposta e del piano entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento avvertendoli espressamente:

- che essi dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Dispone che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine per proporre opposizioni di cui al comma 3, dell'art.70 c.c.i., riferisca al giudice in ordine alle eventuali osservazioni proposte e proponga le eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie;

Dispone che il Sudaria Eric (per il tramite dell'OCC) integri la documentazione mancante entro il termine di 15 gg dalla comunicazione del presente provvedimento.

Riserva all'esito della informativa dell'OCC ogni valutazione in merito alla omologa;

Vista l'istanza per l'adozione di misure di protezione proposta dal debitore unitamente al ricorso

DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Si comunichi

Roma, 25/07/2024

Il Giudice delegato

Francesco Cottone